

**IN BREVE n. 052-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



***tanti auguri  
di un felice 2014***

***Marco Perelli Ercolini***

### **INAIL - TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2014**

L'Inail, con la circolare n. 62 del 19 dicembre 2013, comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell'1% in ragione d'anno. Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.

**IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 62 del 19.12.2013 (documento 212)**

### **FOTOVOLTAICO e FISCO** - Comunicato stampa Agenzia Entrate

#### **Il punto sul trattamento fiscale e catastale degli impianti**

Con la circolare n. 36/E, l'Agenzia scioglie i dubbi degli operatori del settore, mette a sistema le vecchie istruzioni e ne fornisce nuove per inquadrare correttamente gli impianti fotovoltaici sul piano fiscale e catastale. In particolare, il documento di prassi spiega quando queste installazioni sono qualificabili come beni mobili o immobili e il diverso trattamento che ne deriva in termini di imposte dirette, Iva e registro. Passa poi in rassegna le ipotesi di impianti realizzati su beni di terzi e quelli acquistati in leasing, la possibilità di disapplicare la disciplina delle società non operative a coloro che producono energia fotovoltaica, anche nel caso specifico delle holding, e il trattamento Iva delle locazioni di terreni destinati a realizzare impianti. Ultime considerazioni della circolare dedicate, invece, al nuovo sistema di incentivi "V Conto Energia".

**Fotovoltaico tra beni mobili e immobili, ecco come distinguerli** - La circolare pone l'accento sulla corretta qualifica mobiliare o immobiliare degli impianti. Si considerano beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 "opifici" oppure D/10 "fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole", nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Inoltre, si considerano immobili quando sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per esse sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale. A questo proposito, il documento precisa che la dichiarazione

di variazione catastale è necessaria quando l'impianto fotovoltaico integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di almeno il 15%. In questo caso, infatti, l'impianto non è accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell'immobile principale, senza mutarne la classificazione. Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell'unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.

**Iva, per molti impianti "immobili" vale l'esenzione, per alcuni l'eccezione** - La circolare, nel capitolo dedicato al trattamento Iva delle cessioni di impianti considerati beni immobili, precisa che l'aliquota ridotta al 10% si applica all'acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e spiega quali sono.

Si definiscono così gli impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a questo scopo, contengano quei componenti necessari individuati nella norma CEI 82-25.

**E sulle nuove cessioni si cambia Registro** - A partire dal nuovo anno le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano in campo Iva, scontano il Registro nella misura proporzionale del 9%. Per questi trasferimenti, l'imposta da corrispondere non può essere inferiore a mille euro. Le stesse operazioni sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 36E del 19.12.2013  
(documento 213)**

## **DATI ISTAT**

L'Italia è un Paese di vecchi, ma non per i vecchi tartassati e senza un welfare adeguato....

L'elevata sopravvivenza (merito dei medici italiani che fanno una buona sanità...ma fino a quando visto che stanno tagliando i mezzi alla sanità?) unita al calo delle nascite fa dell'Italia uno dei Paesi di vecchi: 148,6 anziani ogni 100 giovani; siamo secondi dopo la Germania con 155,8.

Le attuali speranze di vita sono: 79,4 anni per gli uomini e 84,4 per le donne.

Ma l'Italia è anche un Paese con alta disoccupazione: nel 2012 abbiamo raggiunto quota 2,744 milioni.

## **2014 e CANONE RAI**

Salvo ripensamenti dell'ultima ora il canone Rai per il 2014 dovrebbe rimanere invariato. Dunque nessuna aumento e fermo a € 113,50.

Infatti il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, ha comunicato alla Rai che quest'anno non verrà concesso l'adeguamento alla inflazione del canone.

## **PREVIDENZA e SERVIZIO CIVILE**

Abolito il servizio militare di leva (dal 2006), permane la possibilità del servizio civile volontario, però con altre regole previdenziali.

Dal 2009 i giovani in servizio civile volontario non sono più iscritti nella gestione separata INPS; i periodi di servizio civile potranno però essere riscattati onerosamente.

Così le disposizioni negli anni per eventuali accrediti contributivi ai fini previdenziali:

- sino al 31 dicembre 2005 - contribuzione figurativa come per il servizio militare di leva (riconosciuto ai volontari avviati al servizio civile entro il 2005 anche se concluso nel 2006);
- dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 contribuzione obbligatoria nella gestione separata INPS (compresi coloro che hanno iniziato il servizio civile nel 2008 terminato nel 2009) ;
- dal 1 gennaio 2009 (DL 185/2008) cessazione dell'obbligo contributivo a carico del Fondo nazionale, ma con possibilità di copertura previdenziale mediante riscatto con onere a carico del richiedente.

Il riscatto a domanda (che può essere inoltrata in qualsiasi momento ovviamente con diversa incidenza dell'onere da riscatto) può essere versato nella gestione ex INPDAL, INPS, Gestione separata in presenza di almeno una contribuzione obbligatoria. Ricordiamo che per il riscatto i periodi non debbono essere già coperti da altra contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto (esempio periodi del corso legale di laurea).

## **PENSIONI - pillole** (mpe)

### **Pensioni -bancomat- di Stato**

E' ora di dire **-basta-** alle pensioni come bancomat dello Stato.

Quando lo Stato deve coprire qualche spesa o ripianare i bilanci cosa è più facile se non raccattare soldi dai pensionati? Non un euro da risparmi per tagli alla politica .... Ma invece finanziamenti che ci stupiscono...due milioni per il reimpiego delle bucce d'arancio, 5 per le imprese che si associano per sviluppare nuove modalità di vendita, 24 ai call center che assumono....insomma incentivi a pioggia e ...molti veramente inutili. E il povero pensionato, paga!

### **Finanziamento ai partiti**

Nel 2017 niente più finanziamenti pubblici ai partiti! Ma sarà vero?

Mentre leggevo molto dubbioso la notizia, un caro amico mi ha detto: la solita farsa. Destinare un tot per mille dei versamenti fatti con l'Unico allo Stato (proposta avanzata di riforma), non è forse deviare soldi che dopo il versamento sono dello Stato? I soldi versati come imposte, fuori dalle nostre tasche diventano soldi pubblici! Insomma la solita melina.

### **Io, pensionato con oltre 47 anni di anzianità contributiva, non ci sto**

Nel turbinio delle proposte e controproposte dei provvedimenti per salvare una economia disastrosa si sente dire "Chi ha di più, paghi di più".

Ma attenzione chi ha di più già paga di più di tasse...ma soprattutto ha anche pagato più contributi...ha lavorato di più...ha fatto lavori di maggiori responsabilità...ecc. ecc.

E' difficile che gli sia caduta la manna solo dal cielo.

E' giusto allora dire che -chi ha di più deve pagare ancora una volta di più-?

Ma permettetemi una piccola domanda: ma chi ha di meno, chi ha una pensione bassa ha sempre, proprio sempre versato i contributi? Non ha mai fatto lavoro in nero?

### **Pensioni di reversibilità: diritto o regalo?**

A chi tira frecce e grida alla abolizione delle pensioni di reversibilità (ma proprio per tutti?) bisogna ricordare che il lavoratore pensionando o pensionato versa e ha versato un contributo, ora un terzo della busta paga, per una prestazione e più precisamente per "invalidità, vecchiaia e superstiti".....cioè anche per le prestazioni ai superstiti aventi diritto, in particolare coniuge superstite e figli minori o invalidi se a carico.

Avendo versato, ne consegue loro un diritto. Ad una contribuzione corrisponde una prestazione, non è una tassa per un servizio o una imposta per la socialità!

Perchè il lavoratore pensionando o pensionato deve sempre pagare per la trascuratezza degli amministratori (compresi i politici) che per troppo tempo hanno ignorato la bomba demografica e le conseguenti correzioni attuariali seguendo troppo spesso arbitrari criteri politici?

## **DAI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE PRELIEVI PER IL SOCIALE?**

di Marco Perelli Ercolini

Più volte ho già evidenziato i dubbi di prelievi per il socio~assistenziale dai contributi previdenziali versati dai lavoratori.

Infatti sarebbe più che mai necessaria la separazione della prestazioni assistenziali dalle previdenziali: un ginepraio di norme succedutesi e sovrapposte nel tempo comportano infatti un utilizzo improprio di risorse provenienti dal lavoro per finanziare prestazioni dovute a titolo di assistenza a chi con il lavoro, non certo sempre per propria colpa, nulla o poco ha avuto a che fare, prestazioni per lo più doverose, ma il cui finanziamento va trovato con la fiscalità (Gestione interventi assistenziali presso l'Inps).

Dunque la previdenza avrebbe un credito nei confronti dell'assistenza: il finanziamento della assistenza non dovrebbe in alcun modo scaturire da una malintesa redistribuzione delle risorse accantonate con la contribuzione previdenziale. La mutualità sociale inopinatamente non va scaricata sul sistema previdenziale, ma il costo dell'assistenza va quantificata e finanziata dalla fiscalità generale.

Una chiara e definita separazione tra previdenza e assistenza consentirebbe inoltre ad assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale anche rivolto a provvedimenti che mantengano il potere di acquisto delle pensioni magari con modifiche anche del sistema fiscale superando quel distorto meccanismo della perequazione automatica che, anche quando non viene imperiosamente sospesa e temporaneamente cancellata, porta in breve tempo le pensioni di annata a pensioni dannate.

*Proprio di recente il presidente dell'Inps, Mastrapasqua, ha evidenziato un grosso buco dell'ex Inpdap per i mancati versamenti alla cassa previdenziale da parte dello Stato, pur avendo quest'ultimo interamente riscosso i contributi dai lavoratori, pubblici dipendenti.....*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO: LIMITI DI DETRAIBILITA'**

### **Domanda**

La detrazione del 50% spetta solo per edifici a uso abitativo/residenziale o posso richiederla anche per un impianto che produce energia per un albergo?

### **Risponde Gianfranco Mingione**

L'installazione di impianti fotovoltaici, perchè possa usufruire della detrazione fiscale Irpef prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente. L'impianto dovrà in altri termini essere utilizzato esclusivamente per fini domestici, ad esempio per l'illuminazione o per l'alimentazione di apparecchi elettrici (risoluzione 22/E del 2012). Ne consegue che possono beneficiare dell'incentivo fiscale del 36% (fino al 31 dicembre 2014 innalzato al 50%) solo le spese sostenute in ambito privato per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, i costi e l'installazione dei pannelli solari, fino a 20 kW di potenza nominale.

## **MONITORAGGIO FISCALE - NUOVE REGOLE**

Con la circolare 38E l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito al nuovo monitoraggio fiscale, soffermandosi, in particolare, sulle modifiche al decreto legge n. 167/1990 introdotte dalla Legge Europea 2013.

Il nuovo monitoraggio fiscale risponderrebbe al duplice intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in Paesi collaborativi e, parallelamente, di rafforzare il contrasto alle frodi internazionali attingendo ad alcuni principi della normativa antiriciclaggio.

Tra le altre novità, entrano nel quadro Rw gli investimenti dei titolari "effettivi" delle attività all'estero e non più solo di quelli diretti.

**Paesi collaborativi, oltre la *white list*** - L'Agenzia dà una definizione a maglie larghe di Stati o territori collaborativi, includendo tra questi non solo i Paesi appartenenti alla *white list* ma anche quelli che, pur non rientrando nella lista, prevedono un opportuno scambio di informazioni con il Fisco italiano. Ciò può avvenire tramite una convenzione contro le doppie imposizioni, uno specifico accordo internazionale, oppure perché con essi si attuano disposizioni comunitarie sull'assistenza amministrativa. In tutte queste ipotesi, infatti, questi Stati assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte del Fisco italiano.

**L'identikit "effettivo" di chi compila l'Rw** - Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia devono indicare nel quadro Rw di Unico gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria. Sono tenuti, inoltre, a compilare il quadro Rw di Unico non soltanto i possessori "formali" delle attività estere, ma anche coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi". La normativa antiriciclaggio definisce "titolare effettivo":

- per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano;
- in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.

Inoltre, non è più previsto il limite di 10 mila euro al di sopra del quale scattava l'obbligo dichiarativo. Il monitoraggio riguarda, quindi, tutte le attività e gli investimenti detenuti all'estero. A questo proposito, il documento di prassi fornisce diversi esempi che aiutano il contribuente a capire se e come compilare il quadro Rw della dichiarazione.

**Chi è esonerato dal monitoraggio** - Nessun obbligo di monitoraggio per enti commerciali, società, escluse quelle semplici. Esonerati anche gli enti pubblici. Non rientrano tra questi, e sono quindi tenuti a compilare l'Rw, gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione. Esclusi dall'obbligo di monitoraggio anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo. Sono esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l'esonero dal monitoraggio vale solo se l'attività lavorativa all'estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all'estero. In linea generale, i contribuenti che affidano le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono esonerati da qualsiasi obbligo di monitoraggio.


**Sanzioni più leggere** - La sanzione amministrativa pecuniaria è ora stabilita dalla Legge europea tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi dichiarati (rispetto alla misura originaria che era compresa tra il 10 e il 50 per cento). La sanzione è compresa invece tra il 6 e il 30 per cento quando la violazione si riferisce a investimenti o attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Una specifica sanzione di 258 euro è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in

Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. Gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

**Per redditi di capitale e diversi conta l'autocertificazione** - I redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti che intervengono a riscuotere i relativi flussi finanziari e i redditi. Inoltre, alcune tipologie di redditi di capitale e diversi che derivano da questi investimenti o attività estere sono tassate alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. Il prelievo alla fonte va comunque effettuato, indipendentemente da un incarico a un intermediario per la riscossione, a meno che il contribuente non attesti, con un'autocertificazione, che i flussi finanziari non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 38E del 23.12.2013 (documento 214)**

## LEGGE DI STABILITA' 2014 AL VIA - PENSIONI: AUMENTI MINI, MA TAGLI GRANDISSIMI



da Corriere della sera

### Gli aumenti

Gli aumenti si basano su un indice di svalutazione 2013 fissato in via provvisoria all'1,2% contro il 3% dello scorso anno e pertanto con le nuove regole gli aumenti saranno così articolati:

- **+1,2%** (100% dell'indice Istat) sulle pensioni di importo mensile sino a 3 volte il minimo del dicembre 2013 cioè fino a 1.847 euro;
- **+ 1,08%** (95% dell'indice Istat) per quelle di importo mensile compreso, nel loro totale col riassorbimento delle prima fascia, tra 3 e 4 volte il minimo del dicembre 2013 cioè da 1.487 e 1.982 euro;
- **+ 0,90%** (75% dell'indice Istat) per quelle di importo mensile compreso, nel loro totale col riassorbimento delle prima fascia, tra 4 e 5 volte il minimo del dicembre 2013 cioè da 1.982 a 2.487 euro;
- **+ 0,60%** (50% dell'indice Istat) per quelle di importo mensile compreso, nel loro totale col riassorbimento delle prima fascia, tra 5 e 6 volte il minimo del dicembre 2013 cioè da 2.487 a 2.973 euro;
- a partire da 6 volte il minimo cioè da 2.973 incremento limitato al 40% dell'indice Istat applicato solo alla quota di pensione che non supera questa soglia e cioè quota fissa di 14,7 euro lordi mensili. Questo irrisorio incremento è stato inserito per timore che senza

perequazione la Corte costituzionale avrebbe potuto dichiarare illegittima la norma prevista nella legge di stabilità.

Questo meccanismo di perequazione porta però a un distorto e poco equo sistema perequativo tale che importi di pensione inferiori possono godere in senso assoluto di aumenti superiori a trattamenti di importi maggiori.....(vedi ultima colonna della tabella sopra riportata), non essendo sufficiente il coefficiente di rivalutazione a colmare il gap di un coefficiente inferiore applicato su un monte pensione dato dalla sommatoria di tutte le fasce sottostanti.

**Attenzione:**

**il nuovo meccanismo di rivalutazione non avviene più per scaglioni, ma riguarda l'intero assegno; questo significa che la riduzione riguarda l'intero assegno e non solo la parte eccedente.**

1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS	da 0 a 1.487 + 1,2% pari al 100% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS	da 0 a 1.982 + 1,08% pari al 90% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS 3 - da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS	da 0 a 2.478 + 0,90% pari al 75% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS 3 - da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS 4 - da € 2.478 a € 2.973 - da 5 a 6 volte il minimo INPS	da 0 a 2.973 + 0,60% pari al 50% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS 3 - da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS 4 - da € 2.478 a € 2.973 - da 5 a 6 volte il minimo INPS 5 - oltre € 2.973 - oltre 6 volte in minimo INPS	da 0 a oltre 2.973 in via forfetaria 14,7 euro

**I tagli**

Ritorna il contributo di solidarietà (*ma la solidarietà non dovrebbe essere caratterizzata di volontarietà? altrimenti non diventa una gabella?*) per i trattamenti di pensione che nel loro globale superano le 14 volte il minimo INPS (ma al 31 dicembre 2013...!?) e precisamente € 90.168 euro.

Così i tagli:

- 6% da 14 a 20 volte il minimo INPS - da euro 90.168 a euro 128.811
- 12% da 20 a 30 volte il minimo INPS - da euro 128.811 a euro 193.217
- 18% oltre 30 volte il minimo INPS - oltre euro 193.217